

ANCE CAMPANIA

# NEWS TECNICA N. 29



## sommario

Più di 1mlrd per investimenti su strade e scuole

Nuove norme per PNRR e PNC

CdS spiega come valutare il curriculum delle imprese

Il Tar sulle cause di esclusione non automatiche

CLa Cassazione sui volumi tecnici per i vincoli paesaggistici



## Più di 1 mld per investimenti su strade e scuole

I Comuni hanno tempo fino al 15 settembre 2025 per richiedere il contributo per realizzare opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Si tratta dei contributi relativi alle **annualità 2026-2027-2028**: 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, 715 milioni di euro per l'anno 2027 e 550 milioni di euro per l'anno 2028, per **complessivi 1 miliardo e 265,5 milioni di euro**, a valere sull'articolo 1, comma 139, della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018). Le modalità con cui i Comuni possono presentare le istanze per ottenere i fondi sono contenute nel **DM 14 luglio 2025** diffuso a luglio scorso dal Ministero dell'Interno.

L'articolo 1, comma 139, della Legge 145/2018 - lo ricordiamo - **stanziava 2,2 miliardi di euro**. Nel 2024, il Decreto PNRR 4 (DL 19/2024) e la Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 207/2024) hanno ridotto questi fondi agli **attuali 1.265,5 milioni di euro**.

### Contributi ai Comuni per sicurezza edifici e territorio 2026-2028

Dal 22 luglio e **fino al 15 settembre** i Comuni possono presentare domanda attraverso la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF). Le istanze devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica entro le ore 23:59 del 15 settembre 2025. Fa fede la data di trasmissione online.

Le domande devono essere compilate utilizzando il modello allegato al Decreto. L'invio tardivo o con modalità diverse comporta l'automatica decadenza della richiesta.

Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite massimo di:

- **1.000.000 euro** per Comuni fino a 5.000 abitanti;
- **2.500.000 euro** per Comuni da 5.001 a 25.000 abitanti;
- **5.000.000 euro** per Comuni oltre 25.000 abitanti.

Sono esclusi dalla possibilità di fare domanda i Comuni che hanno già ottenuto l'intero contributo per la propria fascia demografica nelle annualità 2023-2024-2025. Chi invece ha ricevuto solo una parte del contributo, può presentare una nuova richiesta per l'importo residuo. Da *Edilportale*.



## Nuove norme per PNRR e PNC

Il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 118 "Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali" al comma 7-quinquies stabilisce che per gli interventi di Comuni, Città Metropolitane e Province, già aggiudicati e finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano Nazionale Complementare e già beneficiari del contributo FOI, sia possibile ottenere, entro il 10 dicembre 2025, dal MEF-RGS la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo già assegnato al fine di permettere la conclusione dei lavori. Requisito soggettivo per accedere a tale agevolazione è di non aver provveduto all'effettivo aggiornamento della voce lavori del quadro economico sulla base dell'applicazione dei prezzi vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e di avere presentato, alla data di entrata in vigore del decreto, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera. Prevede, inoltre, che per gli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione si debba procedere con successivo provvedimento ministeriale alla revoca dell'assegnazione. Infine, la norma prevede che per l'adattamento della piattaforma informatica già in uso e necessario all'attuazione di tale procedura, sia autorizzata per il 2025 la spesa di 500.000 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili. da Orep.

# Il CdS spiega come valutare il curriculum delle imprese

I giudici di Palazzo Spada con la [sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7226/2025](#) si soffermano sul requisito di idoneità professionale nel nuovo codice dei contratti pubblici. Nel Dlgs n. 36/2023, infatti, è richiesto che le attività iscritte nel registro delle imprese siano “pertinenti”, anche se non coincidenti, con l’oggetto dell’appalto al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure di gara. La verifica della richiesta idoneità professionale deve essere operata in virtù di un approccio non già atomistico, parcellizzato e frazionato, ma globale e complessivo delle prestazioni dedotte in contratto per garantire che l’idoneità professionale attesti, come filtro di ingresso, l’operatività dell’impresa nel settore economico nel quale rientra l’appalto.

## Il fatto

È stata indetta una procedura di gara aperta, tramite sistema telematico messo a disposizione da Consip, volto all’affidamento in gestione dei servizi socio-educativi, comprensiva anche della gestione coordinata delle varie attività accessorie e delle attività parascolastiche. Il disciplinare, relativamente ai requisiti di idoneità professionale, richiedeva l’iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura di gara e cioè ai servizi socio-educativi. All’esito della procedura di gara, un concorrente presenta ricorso al Tar contestando, tra l’altro, che l’aggiudicataria dovesse essere esclusa in quanto carente del requisito di idoneità professionale prescritto.

Il giudice di prime cure aveva rigettato il motivo di ricorso ritenendo che nella fattispecie in esame non si applica il Dlgs n. 50/2016 e la relativa sentenza del Consiglio di Stato n. 3962/2024, che facevano riferimento al concetto di “coerenza” ai fini della comparazione valutativa tra l’attività esercitata dal partecipante con quella oggetto dell’appalto. Si applica invece, come correttamente affermato dall’amministrazione, il Dlgs n. 36/2023 il quale, diversamente dalla previgente disciplina, all’art. 100, co. 1, prevede che l’iscrizione alla Camera di commercio deve avere ad oggetto un’attività “pertinente”, anche se non coincidente, con l’oggetto dell’appalto al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure di gara. La precisazione normativa «“anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto”, consente proprio di estendere la categoria della “pertinenza” anche ad attività secondarie e comunque a tutte quelle attività che non appaiono perfettamente corrispondenti all’oggetto del futuro contratto ma sono ad esso semplicemente attinenti (con conseguente ammissione anche di attività principali non coincidenti con l’oggetto del contratto) ». L’operatore economico decide quindi di ricorrere in appello.

## La decisione

Il Consiglio di Stato conferma il decisum del giudice di prime cure. Secondo il Collegio la prescritta coerenza tra le attività indicate nell’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo artigiani e l’oggetto dell’appalto dev’essere valutata «complessivamente e in modo sostanziale» e non può essere richiesta la perfetta coincidenza tra le prime e il secondo anche alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici. La corrispondenza, pertanto «non può assumere i connotati della perfetta sovrapposibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento, perché ciò consentirebbe di ammettere in gara solo gli operatori economici che hanno un oggetto pienamente speculare, o identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidare, con conseguente ingiustificata limitazione della platea dei partecipanti. In tale prospettiva, la “coerenza” va ricercata non secondo una valutazione atomistica e parcellizzata delle prestazioni, ma verificando l’idoneità professionale globalmente e complessivamente con riferimento alle prestazioni dedotte in contratto». Nel caso di specie, inoltre, il disciplinare non pretenderebbe che la pertinenza sia da riscontrare tra le attività principali, potendo concorrere alla qualificazione dell’operatore economico anche le attività secondarie rinvenibili nella visura Ccia. Il motivo pertanto dev’essere respinto. da NT+.



# Il Tar sulle cause di esclusione non automatiche

Il Tar Lazio, con la [sentenza n. 15873 del 28 agosto 2025](#), affronta il tema, particolarmente sensibile, delle cause di esclusione non automatiche disciplinate dall'art. 95 del Dlgs. 36/2023. In particolare, il Tar Lazio è chiamato a valutare la legittimità dell'esclusione di un Rti per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, alla luce delle certificazioni rilasciate (e successivamente ritratte) dall'Agenzia delle Entrate e delle risultanze del giudizio tributario pendente.

La vicenda trae origine dalla gara bandita da un Comune per l'affidamento pluriennale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il Rti primo classificato è stato escluso in quanto la certificazione di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate aveva dato esito negativo, attestando l'esistenza di una grave violazione non definitivamente accertata per oltre 17 milioni di euro, derivante da un avviso di accertamento notificato alla mandataria in qualità di cessionaria di ramo d'azienda.

L'atto impositivo, già oggetto di contenzioso tributario, era stato confermato in entrambi i gradi di merito. Nondimeno, nel corso del giudizio amministrativo, l'Agenzia aveva annullato in autotutela la prima certificazione negativa, rilasciandone una nuova di segno opposto. Il Rti escluso ha sostenuto che tale annullamento rendeva illegittimo il provvedimento di esclusione e chiedeva, in via subordinata, in applicazione dell'art. 97 Dlgs. 36/2023, la prosecuzione dell'appalto a cura della sola mandante.

Il Tar, tuttavia, ha respinto il ricorso, confermando la correttezza della valutazione operata dalla stazione appaltante e chiarendo alcuni profili di diritto di particolare rilievo.

## **La nozione di «violazioni non definitivamente accertate» ex art. 95 Dlgs 36/2023**

Il Tar ricorda che l'art. 95, comma 2, del nuovo Codice dei contratti prevede che «La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali». (In realtà, il comma riportato non contiene l'inciso sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato).

Il Collegio conferma che un avviso di accertamento, pur qualificabile tradizionalmente come mera «provocatio ad opponendum», integra senz'altro un atto rilevante ai sensi dell'allegato II.10, art. 2, lett. a), in quanto esprime una pretesa tributaria compiutamente determinata. La circostanza che l'atto sia stato confermato nei due gradi di merito tributario rende la violazione idonea a fondare il giudizio di inaffidabilità dell'operatore.

## **La differenza rispetto al Durc**

Di tutt'altro segno l'orientamento della giurisprudenza amministrativa riguardo al Documento unico di regolarità contributiva (Durc). La regolarità contributiva deve essere verificata dalle stazioni appaltanti solo tramite lo strumento del Durc. A differenza della certificazione fiscale, il Durc ha un valore vincolante per la stazione appaltante, la quale è tenuta ad acquisirlo e non può sindacarne il contenuto.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che il Durc non può essere disatteso né integrato da valutazioni autonome della stazione appaltante. «la mera presenza di un Durc negativo, al momento della partecipazione alla gara, obbliga l'amministrazione appaltante a escludere dalla procedura l'impresa interessata, senza che essa possa sindacarne il contenuto ed effettuare apprezzamenti in ordine [non solo alla gravità degli inadempimenti, ma anche] alla definitività dell'accertamento previdenziale (Cons. Stato, V, 5 febbraio 2018 n. 716; 17 maggio 2013, n. 2682; V, 26 giugno 2012, n. 3738, VI, 15 settembre 2017 n. 4349)» richiamante da Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2024, n. 3234.

## **L'omessa comunicazione delle pendenze fiscali e il principio di autoresponsabilità**

Un ulteriore profilo toccato dal Tar riguarda l'obbligo, gravante sull'operatore economico, di comunicare tempestivamente ogni circostanza potenzialmente escludente. La mancata segnalazione dell'avviso di accertamento per oltre 17 milioni di euro integra una condotta omissiva idonea a incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità, anche indipendentemente dalla sua definitività.

Il giudice richiama in proposito il principio di autoresponsabilità: l'impresa risponde delle dichiarazioni rese (o omesse) e non può poi dolersi delle conseguenze sfavorevoli che ne derivino in sede di verifica.

## **Considerazioni conclusive**

La pronuncia in commento si segnala per due chiarimenti centrali:

- la valutazione della s.a. sulle cause di esclusione non automatiche si fonda su un giudizio di verosimiglianza e discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità;
- la certificazione fiscale dell'Agenzia delle Entrate ha natura di mero ausilio istruttorio, non paragonabile al Durc, il quale invece vincola in modo assoluto la stazione appaltante.

La decisione contribuisce a delineare un quadro più nitido sull'applicazione pratica delle cause di esclusione non automatiche, confermando l'orientamento volto a rafforzare il ruolo di filtro e di valutazione discrezionale della stazione appaltante, nel segno della tutela dell'interesse pubblico all'affidabilità degli operatori economici. da *NT+*.



# La Cassazione sui volumi tecnici per i vincoli paesaggistici

I volumi tecnici non sono “neutri” dal punto di vista paesaggistico: se emergono dal terreno e risultano visibili, incidono sull’impatto e vanno computati nella volumetria da considerare per non commettere abusi.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza 22611/2025 che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di revoca dell’ordine di ripristino, confermando che il calcolo considerava correttamente anche i manufatti tecnici emergenti.

Nel corso del procedimento è stata accertata una consistenza volumetrica del manufatto in questione pari a 1.106,61 m<sup>3</sup>, superiore alla soglia di 1.000 mc che, dopo la sentenza 56/2016 della Corte Costituzionale, segna il passaggio dalla contravvenzione al delitto nelle ipotesi di nuova costruzione in area tutelata.

Tale sentenza ha affermato che qualunque intervento abusivo su beni vincolati integra la contravvenzione del comma 1 dell’art. 181; il delitto del comma 1-bis si configura solo se si superano i limiti volumetrici: > 30% della volumetria originaria, > 750 mc in caso di ampliamento, > 1.000 mc per la nuova costruzione. Nel caso esaminato, la volumetria accertata oltre 1.000 mc rende applicabile il regime più severo.

La Corte di Cassazione ha ribadito quindi un principio consolidato: i volumi tecnici - normalmente irrilevanti per i reati edilizi ex art. 44 del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001) - diventano rilevanti in chiave paesaggistica se emergenti e visibili, perché modificano la percezione del bene tutelato.

Ne deriva che si computano ai fini dell’art. 181 del Codice del Paesaggio (Dlgs 42/2004). Il quadro è coerente con il Regolamento che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (DPR 31/2017), che sottopone anche i manufatti tecnici ad autorizzazione paesaggistica (semplificata quando il volume emergente non supera i 30 mc).

Il volume tecnico è un manufatto strumentale alla funzione dell’edificio (vani impianti, cavedi, torrette di aerazione, alloggiamenti tecnologici). In urbanistica tali volumi, non generando carico urbanistico, sono spesso neutralizzati. Ma dal punto di vista del paesaggio la valutazione è percettiva: ciò che emerge e si vede conta.

Pertanto, un elemento impiantistico che esce dal profilo del terreno o della copertura e influisce sullo skyline dell’intervento va computato.

È questa la ratio che sorregge la scelta del legislatore regolamentare di includere i manufatti tecnici nel perimetro dell’autorizzazione paesaggistica (anche se con procedura semplificata entro 30 mc di volume emergente).

La parte ricorrente ha sostenuto che la volumetria dovesse calcolarsi dal piano di campagna, che i volumi tecnici dovessero essere esclusi (in analogia a taluni orientamenti amministrativi), che un piano ammezzato sotto altezza minima non potesse essere computato e che la copertura a falda non rientrasse nel volume.

La Corte ha ricondotto tali rilievi al piano fattuale, confermandone l’inammissibilità in sede di legittimità. da *Edilportale*.

